

**Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della  
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP**

Codice deontologico

**Tecnico ortopedico**

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica  
20 novembre 2024*

## **Premessa**

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici ortopedici iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico ortopedico affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico ortopedico e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

## **Principi valoriali**

### [Costituzione etica](#)

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

## **Norme comportamentali**

### **Identità del professionista**

#### *Art. 49 Definizione*

Il Tecnico ortopedico è il professionista sanitario che, su diagnosi medica, nel rispetto del piano terapeutico-riabilitativo individuale, previa autonoma e diretta valutazione tecnico-clinica della persona assistita, progetta, realizza, adatta, applica e opera la fornitura e la messa in servizio di tutti i dispositivi medici esoscheletrici, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, siano essi di natura funzionale o posturale, che abbiano funzione sostitutiva, correttiva, compensativa e di sostegno dell'apparato locomotore, nonché gli ausili tecnici a tal fine prodotti, compresi i sistemi di seduta.

Il Tecnico ortopedico esercita la propria attività professionale per conto dell'azienda ortoprotesica di cui è titolare o per un'azienda pubblica o privata di cui è dipendente ovvero come libero professionista.

Il Tecnico ortopedico opera sia in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, erogando i dispositivi medici di cui ai livelli essenziali di assistenza agli aventi diritto, sia in regime privato, progettando, producendo e applicando tutti i dispositivi per l'apparato muscolo-scheletrico per le persone aventi bisogno.

#### *Art. 50 Ambiti*

Il Tecnico ortopedico è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti.

##### *Ambito clinico-assistenziale*

Il Tecnico ortopedico collabora alla redazione del progetto terapeutico riabilitativo individuale per definire la fattibilità e l'efficienza di un percorso ortoprotesico o di un ausilio tecnico, operando la presa in carico della persona assistita, previa diagnosi e indicazione funzionali del presidio da approntare.

Il Tecnico ortopedico svolge attività di consulenza presso gli ambulatori e i centri di alta specializzazione per la fattibilità di presidi di elevata personalizzazione.

Il Tecnico ortopedico addestra la persona assistita all'uso delle protesi, delle ortesi e degli ausili applicati; indica e propone, sulla base delle proprie responsabilità e conoscenze tecnico-professionali, la necessità del rinnovo di protesi, tutori, ortesi e ausili tecnici non più efficienti, in condizioni di usura critiche o a termine del ciclo di vita.

##### *Ambito organizzativo-gestionale*

Il Tecnico ortopedico pianifica il lavoro, organizza e gestisce i processi e gli atti di propria competenza, coordinando le persone all'interno della struttura di cui è responsabile.

Il Tecnico ortopedico presidia la qualità dei processi e dei protocolli di produzione, privilegiando logiche produttive basate sui principi della cosiddetta economia circolare e della compatibilità ambientale.

Il Tecnico ortopedico cura e garantisce direttamente l'assistenza dei presidi prodotti o forniti, eseguendo, in autonomia, monitoraggi tesi alla verifica del mantenimento in efficienza ed efficacia dei dispositivi immessi in servizio.

##### *Ambito formativo e di ricerca*

Il Tecnico ortopedico, qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, è responsabile delle attività formative nei Corsi di Laurea in Tecniche Ortopediche ed è docente nelle materie caratterizzanti la professione.

Il Tecnico ortopedico promuove e partecipa ad attività di ricerca, sviluppo, innovazione e testazione clinica dei dispositivi medici, nonché di ricerca e sperimentazione su tutte le procedure, sui materiali e metodi in utilizzo della tecnica ortopedica, sui macchinari e sulla componentistica connessa alla robotica e all'intelligenza artificiale.

### *Art. 51 Competenze*

Il Tecnico ortopedico unisce alle competenze tecniche proprie della professione una adeguata e aggiornata preparazione nelle discipline di base delle scienze biomediche, per la comprensione degli aspetti e fenomeni più rilevanti dei processi fisiologici e patologici.

Il Tecnico ortopedico possiede competenze di base, in materia informatica, linguistica, di legislazione sociale, di sicurezza sul lavoro e di organizzazione aziendale.

Il Tecnico ortopedico possiede competenze trasversali, gestionali e organizzative finalizzate ad affrontare e risolvere problemi, nonché relazionali ai fini di una comunicazione efficace e della capacità di lavorare in gruppo.

Il Tecnico ortopedico possiede competenze tecnico-professionali, basate sulla capacità di gestire il proprio lavoro, il rischio clinico e la riservatezza, di svolgere progetti di ricerca in collaborazione con altri professionisti e di progettare ed erogare programmi di formazione.

### *Art. 52 Obiettivi*

Il Tecnico ortopedico persegue, quali obiettivi specifici della professione: mantenere alto il valore della professione; far crescere il grado di responsabilizzazione dei singoli professionisti attraverso il miglioramento continuo delle competenze; promuovere e sviluppare modelli organizzativi e professionali innovativi e maggiormente funzionali in termini di efficacia ed efficienza; promuovere e applicare processi assistenziali appropriati, partendo dalla presa in carico della persona assistita e favorendo la continuità del rapporto assistenziale; assicurare e favorire l'integrazione multiprofessionale; garantire modalità realizzative di dispositivi ortoprotesici e ausili adeguate e aggiornate all'evoluzione tecnologica e allo sviluppo di nuovi materiali, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, nonché delle normative nazionali ed europee applicabili.

### *Art. 53 Decoro personale e dignità della professione*

Il Tecnico ortopedico cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

## **Esercizio della professione**

### *Art. 54 Diagnosi*

Il Tecnico ortopedico opera la presa in carico della persona assistita, previa diagnosi funzionale finalizzata al presidio da approntare.

Nella prima fase diagnostica, il Tecnico ortopedico attua la presa in carico della persona assistita, eseguendo la raccolta di dati clinici, abilità residue, competenze, esperienze, domanda ortoprotesica e aspettative, condizione familiare, sociale e ambientale.

Nella seconda fase diagnostica, il Tecnico ortopedico determina il livello di fattibilità del progetto ortoprotesico e la personalizzazione di ausili in genere.

BOZZA

#### *Art. 55 Consulenza*

Il Tecnico ortopedico svolge attività quale consulente nelle strutture sanitarie o nelle altre comunità professionali, istituzionali e sociali.

Il Tecnico ortopedico agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di Tecnici ortopedici riconosciuti esperti o specialisti.

Il Tecnico ortopedico, in possesso delle necessarie competenze, svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

#### *Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche*

Il Tecnico ortopedico, nell'esercizio professionale e in relazione alle caratteristiche del singolo caso, osserva le raccomandazioni espresse nelle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

#### *Art. 57 Pratiche non convenzionali*

Il Tecnico ortopedico, nella realizzazione del dispositivo ortoprotesico, si avvale esclusivamente di pratiche convenzionali, ossia di metodologie tecniche e di materiali la cui efficacia e sicurezza sono ampiamente consolidate dalle buone pratiche, dall'esperienza e dalle validazioni scientifiche.

#### *Art. 58 Sperimentazioni con gli animali*

Il Tecnico ortopedico, nella sperimentazione di dispositivi ortoprotesici con gli animali, realizza protesi, ortesi ed eventuali ausili per migliorare la qualità della vita dell'animale, avendo cura e attenzione a non provocare loro sofferenze o danni non inevitabili.

#### *Art. 59 Liberi professionisti*

Il Tecnico ortopedico che svolge attività libero-professionale, quali, a titolo esemplificativo, di consulenza, di valutazione clinico funzionale, di progettazione del dispositivo, di rilevazione misure, di addestramento all'uso del dispositivo, di follow up riferiti al dispositivo e alla sua usura nel tempo, rispetta la leale concorrenza e si adopera affinché sia valorizzato il proprio operato.

#### *Art. 60 Equo compenso*

Il Tecnico ortopedico che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico ortopedico è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico ortopedico può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

#### *Art. 61 Rifiuto di prestazioni professionali*

Il Tecnico ortopedico rifiuta lo svolgimento di prestazioni professionali nel caso in cui siano in contrasto con i convincimenti professionali condivisi con la comunità scientifica. Il rifiuto deve essere motivato e comunicato formalmente alla persona assistita e all'equipe.

Il Tecnico ortopedico si astiene dalla prestazione in caso di palese incongruità della prescrizione o di opinioni divergenti su questioni di carattere tecnico, assumendosi la responsabilità della decisione ed evitando di manifestare il dissenso in presenza della persona assistita.

#### *Art. 62 Copertura assicurativa*

Il Tecnico ortopedico è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico ortopedico, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico ortopedico, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

## **Cura**

### *Art. 63 Sicurezza delle cure*

Il Tecnico ortopedico partecipa alla gestione del rischio clinico, vigilando e segnalando alle autorità sanitarie gli atti professionali e la realizzazione e l'applicazione di dispositivi medici in violazione delle norme o dannosi alla salute della persona assistita.

Il Tecnico ortopedico esercita la propria attività in sedi appropriate alla dignità e al decoro della professione, i cui requisiti strutturali e di organizzazione degli spazi siano tali da garantire idonee condizioni di sicurezza, nonché di efficacia ed efficienza delle prestazioni, valorizzando le diverse abilità delle persone assistite e tutelando la loro riservatezza.

### *Art. 64 Continuità delle cure*

Il Tecnico ortopedico garantisce la continuità delle cure alla persona assistita, sia con riguardo ai diversi professionisti integrati nella elaborazione, attivazione e realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico condiviso, sia in relazione ai diversi livelli territoriali di assistenza.

### *Art. 65 Pianificazione condivisa delle cure*

Il Tecnico ortopedico, quale componente della equipe sanitaria e per le sue specifiche competenze, prende parte alla pianificazione delle cure, concorre alla redazione del piano terapeutico-riabilitativo e alla individuazione dei dispositivi medici e dei relativi requisiti tecnici, attenendosi a quanto è stato oggetto di condivisione tra professionisti sanitari e persona assistita.

### *Art. 66 Ostinazione diagnostico-terapeutica*

Il Tecnico ortopedico evita ogni ostinazione terapeutica e riabilitativa, perché lesiva della dignità e della salute della persona assistita.

### *Art. 67 Eccesso di prestazioni professionali*

Il Tecnico ortopedico segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta o possa compromettere la sicurezza e la salute della persona assistita.

## **Medicina di genere**

### *Art. 68 Medicina di genere*

Il Tecnico ortopedico valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere).

Il Tecnico ortopedico rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

## **Documentazione**

### *Art. 69 Certificazione*

Il Tecnico ortopedico, qualora richiesto dalla persona assistita o dal legale rappresentante, rilascia dettagliata e formale certificazione della prestazione diagnostica svolta, attestando i dati clinici raccolti e gli esiti degli esami strumentali eseguiti, finalizzati alla progettazione del dispositivo ortesico o protesico o di personalizzazione di ausilio tecnico.

Il Tecnico ortopedico, nel caso in cui sia il responsabile per l'immissione in servizio di un dispositivo ortopedico, ne verifica la conformità e la sicurezza, sottoscrivendo l'attestato di conformità secondo la normativa applicabile.

### *Art. 70 Documentazione sanitaria*

Il Tecnico ortopedico garantisce la tracciabilità dei processi lavorativi di propria competenza e dei quali assume responsabilità.

Il Tecnico ortopedico redige e gestisce il documento tecnico-funzionale che riporta i dati, le valutazioni e le annotazioni relative al proprio intervento professionale.

Il documento tecnico-funzionale garantisce la presa in carico della persona assistita e certifica l'intervento professionale in tutti i suoi aspetti e fasi cronologiche, da quella diagnostica a quella realizzativa del progetto ortoprotesico e di personalizzazione di ausilio tecnico, costituendo strumento di verifica del lavoro svolto e degli obiettivi attesi e conseguiti.

Il documento tecnico-funzionale è parte integrante della cartella clinica della persona assistita, con il fine di favorire il rapporto e lo scambio di informazioni con gli altri professionisti sanitari coinvolti nel percorso terapeutico-riabilitativo.

Il documento tecnico-funzionale deve essere redatto con precisione, diligenza e tempestività, in maniera completa e chiara, con l'impegno e la responsabilità del Tecnico ortopedico di tutelarne la riservatezza.

### *Art. 71 Prescrizione*

La prescrizione medica costituisce un necessario documento, presupposto per un corretto piano terapeutico.

Qualora la prescrizione medica sia incompleta o presenti elementi di dubbio o tali da non garantire la sicurezza del dispositivo, il Tecnico ortopedico si confronta con il medico prescrittore a tutela della salute della persona assistita.

### *Art. 72 Fascicolo sanitario elettronico*

Il Tecnico ortopedico partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

## **Formazione continua ed educazione alla salute**

### *Art. 73 Formazione continua*

Il Tecnico ortopedico cura il costante aggiornamento professionale e delle proprie conoscenze tecnico-scientifiche che realizza attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico, la riflessione fondata sull'esperienza e la buona prassi; allo stesso fine, pianifica, svolge e partecipa ad attività formative.

Il Tecnico ortopedico osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, con particolare attenzione al contesto in cui esercita la professione.

### *Art. 74 Educazione alla salute*

Il Tecnico ortopedico, relativamente ai propri ambiti di competenza professionale, educa la persona assistita sui comportamenti idonei a mantenere la salute, astenendosi da qualsivoglia finalità promozionale o commerciale.

Il Tecnico ortopedico favorisce il processo di apprendimento e di adeguamento volontario delle persone assistite e della comunità attraverso la partecipazione a programmi istituzionali di educazione alla salute e di prevenzione.

## **Rapporti professionali**

### *Art. 75 Rapporti con gli studenti*

Il Tecnico ortopedico accoglie e supporta, nel rispetto delle specifiche competenze e delle norme applicabili, gli studenti e i tirocinanti, impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e trasmettendo un modello professionale caratterizzato dai più elevati standard qualitativi e dal rispetto dei principi valoriali e deontologici.

Il Tecnico ortopedico cura l'appropriatezza degli atti professionali compiuti dagli studenti e dai tirocinanti a lui affidati, nell'osservanza del piano di studi del corso di laurea e delle regole dettate dalla struttura in cui opera.

### *Art. 76 Rapporti con l'Ordine*

Il Tecnico ortopedico partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico ortopedico comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico ortopedico provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico ortopedico, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico ortopedico adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico ortopedico segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

#### *Art. 77 Rapporti con l'organizzazione sanitaria*

Il Tecnico ortopedico collabora con l'organizzazione sanitaria a beneficio della salute delle persone, della comunità e dell'ambiente; segnala le carenze organizzative, i disservizi, le criticità e i ritardi nell'applicazione di disposizioni normative.

#### *Art. 78 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche*

Il Tecnico ortopedico, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, valorizza e sostiene le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento e le società scientifiche, contribuendo alla costante verifica delle modalità operative, alla elaborazione e all'aggiornamento di linee guida, protocolli o modalità procedurali, finalizzati a obiettivi di qualità, efficacia e funzionalità dei dispositivi ortoprotesici.

#### *Art. 79 Rapporti con le società industriali e commerciali*

Il Tecnico ortopedico, ove interpellato per esperienza e competenza professionale, collabora con le società industriali alla progettazione e sperimentazione di nuovi dispositivi migliorativi rispetto alla produzione attualmente disponibile.

Il Tecnico ortopedico non partecipa ad alcuna iniziativa commerciale o di altra natura avente finalità speculativa.

#### *Art. 80 Compatibilità con cariche extraprofessionali*

Il Tecnico ortopedico, quando ricopre cariche extraprofessionali, non può avvalersene per conseguire vantaggi in ambito professionale.

## **Sanità digitale**

### *Art. 81 Medicina digitale*

Il Tecnico ortopedico si avvale di dispositivi e ausili tecnologici innovativi, che possano migliorare la salute della persona assistita, con particolare riferimento a meccanica, mecatronica, bionica, elettronica o intelligenza artificiale.

### *Art. 82 Telemedicina*

Il Tecnico ortopedico, al fine di soddisfare specifiche esigenze della persona assistita nel processo di cura, previa valutazione dell'adeguatezza del contesto ambientale e delle competenze della persona assistita e delle persone di riferimento nell'utilizzo degli strumenti tecnologici, si avvale della telemedicina, garantendo servizi di formazione, di consulenza e di assistenza, anche da remoto, sull'utilizzo corretto e sulla gestione domiciliare del dispositivo ortoprotesico.

### *Art. 83 Identità digitale*

Il Tecnico ortopedico mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

## **Emergenza**

### *Art. 84 Emergenza sanitaria*

Il Tecnico ortopedico, nelle situazioni di emergenza sanitaria, mette a disposizione le proprie competenze professionali, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento della situazione di crisi e si adopera per assicurare la continuità delle prestazioni a salvaguardia della salute delle persone, delle comunità e dell'ambiente.

### *Art. 85 Emergenza digitale*

Il Tecnico ortopedico aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico ortopedico, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico ortopedico, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali, basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

#### *Art. 86 Calamità naturali*

Il Tecnico ortopedico, in caso di calamità naturali, mette a disposizione le proprie competenze professionali, allo scopo di prevenire e alleviare la sofferenza umana.

#### *Art. 87 Missioni umanitarie*

Il Tecnico ortopedico si mette a disposizione delle istituzioni pubbliche o private che organizzano missioni umanitarie, al fine di supportare le popolazioni con problematiche ortoprotesiche.

#### *Art. 88 Contesti bellici*

Il Tecnico ortopedico, che opera in un contesto bellico, si mette a disposizione delle istituzioni pubbliche al fine di collaborare nell'organizzazione delle attività e nell'erogazione delle prestazioni richieste.

#### *Art. 89 Contenzione*

Il Tecnico ortopedico è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

### **Comportamenti vietati**

#### *Art. 90 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento*

Il Tecnico ortopedico è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico ortopedico non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico ortopedico non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico ortopedico segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

#### *Art. 91 Comparaggio*

Il Tecnico ortopedico si astiene da ogni attività finalizzata ad agevolare interessi economici estranei all'esercizio della professione.

Il Tecnico ortopedico segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

#### *Art. 92 Segnalazione del conflitto di interesse*

Il Tecnico ortopedico, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

#### *Art. 93 Discredito*

Il Tecnico ortopedico, fonda le sue relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico ortopedico non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico ortopedico, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

## **Sanzioni disciplinari**

#### *Art. 94 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari*

Il Tecnico ortopedico, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

BOZZA

BOZZA

BOZZA